besoin de la soumettre à la longue et préliminaire formalité de la double lecture dans les bureaux et à la Chambre. Je demande donc qu'il plaise à la Chambre de voter immédiatement la prise en considération, afin que la loi soit promptement imprimée et distribuée pour l'étude sérieuse dans les bureaux et l'examen définitif de la Commission.

PRESIDENTE. Io intendeva appunto di consultare la Camera a questo riguardo, se cioè si debba seguire il regolamento e trasmettere la proposta Torre agli uffizi prima di prenderla in considerazione, oppure, senza passare per la solita trafila, discuterne fin d'ora la presa in considerazione, per essere quindi mandata agli uffizi, non più per autorizzarne la lettura, ma per istudiarla e riferirne alla Camera.

SINEO. Domando la parola.

Il regolamento dice che una proposta qualsiasi, prima che possa darsene lettura alla Camera, debba essere approvata dagli uffizi; ma qui si tratta di una proposizione di cui la Camera ha già udita la lettura. Quindi la Camera avendone udita la lettura, non resta più che a discuterne e a votarne la presa in considerazione. Poscia dovrà passare agli uffizi, dopo del che viene la volta del rapporto della Commissione.

DEMARCHI. È ancora da stampare.

Varie voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Giacchè è stata fatta la proposizione di prenderla subito in considerazione, io la metterò ai voti.

(Dopo prova e controprova, la Camera decide che si prenda fin d'ora in considerazione la proposta del deputato Torre. — Vedi vol. *Documenti*, pag. 229.)

PRESIDENTE. I deputati Mollard, Jacquemoud, De Martinel, Costa di Beauregard e Brunet depositano sul banco della Presidenza un progetto di legge che sarà inviato agli uffizi per vedere se ne sarà autorizzata la lettura. Sarebbe ora all'ordine del giorno la discussione sull'aggregazione del mandamento di Ovada alla provincia di Novi; ma siccome nel principio della seduta si è data lettura della proposta Cavalli, dimanderò alla Camera se vuole stare all'ordine del giorno, oppure se intenda di discutere la presa in considerazione della proposta Cavalli.

COLLA. Io appoggerei questa trasposizione dell'ordine del giorno, inquantochè mi pervenne questa mane una lettera con uno scritto degli Acquesi relativamente alla traslocazione del mandamento di Ovada alla provincia di Novi. Siccome si era detto che si voleva mandare alla stampa questo scritto, affinchè ciaschedun membro della Commissione potesse meglio illuminarsi intorno alle ragioni esposte nel medesimo scritto, onde discutere più opportunamente questo progetto di legge, io crederei di maggior urgenza il discutere la proposta del signor Cavalli, affinchè la Camera, trattando la questione da lui messa innanzi, possa maturare maggiormente quella di Ovada.

SVOLGIMENTO E PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO CAVALLI, RELATIVA AI CAVALLI DI TRUPPA.

PRESIDENTE. Domanderò dunque alla Camera se intenda che si proceda subito alla discussione per la presa in considerazione della proposta Cavalli. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 227.)

(La Camera si pronunzia affermativamente.)

CAVALLI. Legge più compiuta si abbisognerebbe che non è quella ch'io vi presento, onorevoli deputati, per provvedere nel miglior modo possibile ai bisogni di cavalli nel nostro esercito in caso di guerra. Lo Stato ha dovuto fare acquisto per il treno di provianda e per l'artiglieria di circa 10000 cavalli. Parte di questi furono comperati in Savoia, alcuni nelle altre provincie dei regii Stati; ma la maggior parte si trassero dall'estero; e sicuramente, in caso di una guerra generale, i cavalli di tale provenienza diverrebbero costosissimi, ed anche ne verrebbe impedita la tratta, pel solo motivo dello scarso loro numero, anche dai paesi a noi circostanti ed amici.

L'importanza d'accrescere nel paese il numero dei cavalli è perciò generalmente ammessa, e solo nella scelta dei mezzi di raggiungere questo scopo havvi divergenza per le difficoltà che s'incontrano all'attuazione.

Queste difficoltà mi sembra si possano soltanto sormontare con una legge obbligatoria per i proprietari dei terreni idonei di tenere un determinato numero di cavalli mediante un tenue corrispettivo in danaro per ogni cavallo obbligatorio atto al servizio militare.

Ma una tal legge esigerebbe un lungo esame, un tempo inammessibile coll'urgenza di un provvedimento reclamato dal presente bisogno di dovere scaricare lo Stato della spesa del mantenimento e trattenimento di un numero esuberante di cavalli, che ne assorbirebbe in poco tempo il loro valore attuale.

Inoltre occorre avvertire che il trattenimento di detti cavalli obbliga lo Stato di ritenere sotto le armi soldati provenienti dalla frontiera, i cui camerata già si trovano alle case loro, e che si credono in diritto di egualmente recarvisi; che pertanto questi cavalli sono pur troppo meno bene tenuti, locchè, concorrentemente alla mancanza di opportuni ricoveri, ne accresce le malattie e le perdite che divengono più considerevoli di giorno in giorno.

In considerazione pertanto dell'urgenza di provvedere al caso presente con una legge più facilmente ammessibile, considerando che la pratica di questa legge ci procurerà un'esperienza utile pel tratto successivo, si propone intanto di approvare la legge in discorso per urgenza.

Alcune voci. Si legga il progetto di legge.

PRESIDENTE. (*Legge*) « Art. 1. Il Governo è autorizzato a rimettere a particolari dello Stato riconosciuti risponsabili quel maggior numero di cavalli di truppa che potrà collocare, previa stima del loro valore mercantile e della presunta loro durata, non maggiore di anni otto.

« Art. 2. I particolari che avranno ricevuti cavalli di truppa incorreranno l'obbligazione di rappresentare i cavalli ricevuti, od in loro difetto altri cavalli capaci di eguale buon servizio, pendente il lasso di tempo della rispettiva loro durata prefissa nell'articolo 1, trascorso il quale tempo ne saranno sciolti.

« Art. 3. Ogniqualvolta nel lasso di tempo prefisso la nazione dovesse porsi sul piede di guerra, i particolari ritentori di cavalli di truppa nella maniera anzidetta dovranno restituirli al Governo per quel tempo che durerà l'esercito sul piede di guerra.

« Art. 4. Il ministro di guerra e marina prenderà gli opportuni concerti coll'amministrazione del demanio per l'esecuzione della presente legge. »

Nessuno domanda la parola sulla presa in considerazione?

MONTEZEMOLO. Domando la parola. Io vorrei sapere quale è il numero di cavalli che restano ancora da vendere in questa categoria. Per votare una legge tale, della quale io riconosco tutta l'importanza, bisognerebbe avere dei dati che io non conosco, e quali noi non abbiamo.